Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 18 aprile 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(1888)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 aprile 1947, n. 207.

Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato sono concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione iniziale, ciascuno in ragione di un decimo della retribuzione stessa, sempre che durante il quadriennio abbia prestato ininterrotto e lodevole servizio.

In caso di passaggio da una delle categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ad altra superiore, il periodo di servizio già prestato viene computato per la metà ai fini del compimento dei periodi per gli aumenti della retribuzione.

Art. 2.

Il personale non di ruolo, in servizio da un anno almeno, può ottenere dal capo dell'ufficio congedi che non eccedano il periodo di trenta giorni per ciascun anno, conservando l'intero trattamento normale.

Art. 3.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi, se abbia almeno un anno di servizio e per un periodo di sei mesi se abbia un'anzianità di servizio superiore a cinque anni.

Durante il periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per altri due mesi.

Art. 4.

Per la nomina ad impiego non di ruolo è necessario il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento del personale dell'Amministrazione nella quale avviene l'assunzione per il corrispondente impiego di ruolo.

Art. 5.

Il personale non di ruolo, compreso quello assunto a contratto, può essere licenziato anche prima del termine fissato nel decreto di nomina o della scadenza del contratto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione:

1) per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa;

2) per soppressione di ufficio, ovvero per riduzione di lavoro o di servizio, salvo che il dipendente non di ruolo sia utilizzato ai sensi del successivo art. 10.

Il provvedimento indica il titolo del licenziamento.

Il licenziamento può essere altresì disposto per motivi disciplinari. Nei casi meno gravi può essere inflitta, invece del licenziamento, la punizione della riduzione della retribuzione base, nella misura di un quinto, per un periodo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione dell'art. 7, lettera *b*), del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto previa contestazione dell'addebito, con facoltà al dipendente non di ruolo di presentare le sue discolpe entro dieci giorni. Esso comporta la perdita del diritto all'indennità di licenziamento, di cui all'art. 9.

La riduzione degli assegni è inflitta dal capo dell'ufficio cui il personale è addetto, con la stessa procedura del comma precedente. I provvedimenti di cui ai due precedenti comma sono definitivi.

Art. 6.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il dipendente non di ruolo può essere sospeso cautelarmente dal servizio con privazione della retribuzione, a tempo indeterminato, anche prima della contestazione degli addebiti ai sensi del precedente art. 5, comma quinto.

Il dipendente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal capo dell'ufficio e deve essere immediatamente sospeso quando sia emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'im-

putato non lo ha commesso, ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione cautelare è revocata, ed il dipendente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti.

Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano il dipendente passibile di licenziamento o di altra punizione disciplinare, può provvedere ai sensi del precedente art. 5.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità della querela.

Alla moglie ed ai figli minorenni del dipendente non di ruolo sospeso può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo della sola retribuzione.

Se al dipendente non di ruolo sia inflitta la punizione della riduzione della retribuzione debbono essergli restituiti gli assegni non percepiti, dedotti la somma corrispondente alla riduzione stessa e quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli assegni non percepiti. Se invece sia inflitta all'incolpato la punizione della riduzione della retribuzione, è applicabile la disposizione di cui al precedente comma.

Art. 7.

Il rapporto d'impiego non di ruolo è risolto di diritto allorchè il dipendente riporti una condanna penale per la quale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale.

Art. 8.

Salva l'osservanza delle norme contenute nella legge 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per i posti di ruolo accantonati, un sesto dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso nel grado iniziale delle carriere statali di gruppo *A* e *B*, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè nei concorsi pubblici già indetti e per i quali alla data del presente decreto non sia stata ancora approvata la graduatoria dei vincitori, sono riservati al personale civile non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che abbia riportato la idoneità nei concorsi medesimi. Per i concorsi a posti di gruppo *C* la percentuale a favore del personale non di ruolo è elevata al terzo.

Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione dell'art. 3, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Nelle assunzioni del personale subalterno un terzo dei posti disponibili alla data del presente decreto, esclusi i posti accantonati indicati nel primo comma del presente articolo, è riservato in favore del personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo nel quale sono disposte le assunzioni.

Per la ammissione del personale civile non di ruolo ai concorsi ai sensi dei comma precedenti si prescinde dal limite massimo di età.

E' vietata ogni altra forma di sistemazione in ruolo del personale predetto, sia pure mediante concorsi riservati per esami o per titoli.

Art. 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Il licenziamento per motivi non disciplinari deve essere preceduto da preavviso, di un mese se il dipendente non di ruolo abbia raggiunto cinque anni di servizio continuativo e di due mesi se abbia compiuto dieci anni di servizio.

Nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l'indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado.

L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie o di passaggio in ruolo.

L'indennità non è dovuta inoltre al personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo.

Art. 10.

Salva l'applicazione dell'art. 5, i dipendenti civili non di ruolo che risultino esuberanti alle esigenze dei servizi cui sono addetti debbono essere trasferiti ad altri uffici, centrali o periferici, della stessa o di altra Amministrazione statale, per i quali sia riconosciuta una effettiva necessità di personale.

Coloro che in applicazione del precedente comma sono trasferiti ad altra Amministrazione conservano l'anzianità posseduta e la categoria nella quale erano stati nominati nell'Amministrazione di provenienza; e qualora fossero stati nominati in base a disposizioni diverse da quelle del decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100, all'atto del trasferimento sono nominati nella corrispondente categoria di impiego previsto dal predetto decreto-legge, con il trattamento relativo.

In dipendenza dei trasferimenti disposti ai sensi del primo comma sarà provveduto, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, alla variazione dei contingenti di personale non di ruolo previsti per le Amministrazioni interessate. Il trasferimento non è subordinato ad una preesistente facoltà dell'Amministrazione ad assumere personale non di ruolo.

Il dipendente non di ruolo che non raggiunga entro il termine assegnatogli l'ufficio cui è trasferito è dichiarato dimissionario d'ufficio e non ha diritto ad alcun indennizzo.

Le singole Amministrazioni, dopo aver provveduto ai necessari trasferimenti secondo le esigenze dei propri uffici, debbono di volta in volta segnalare alla Commissione di cui all'art. 13 le eventuali eccedenze o defi-

cienze di personale non di ruolo, specificandone le categorie ed i servizi.

E' abrogato il decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 449.

Art. 11.

Il personale non di ruolo, qualora ottenga la nomina in ruolo, conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado o per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito.

Art. 12.

Sono vietate nuove assunzioni di personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio.

E' fatta eccezione al divieto predetto:

1) per le assunzioni e le riassunzioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138;

2) per le assunzioni di personale tecnico necessario per le esigenze della ricostruzione;

3) per le assunzioni di carattere eccezionale e straordinario di breve durata;

4) per l'assunzione del personale degli uffici regionali e provinciali del lavoro, di cui al decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450.

In caso di infrazione alle predette disposizioni, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emessi i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio o su denunzia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Art. 13.

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione centrale per l'avventiziato, composta di cinque membri permanenti e di membri aggregati di volta in volta in rappresentanza delle Amministrazioni interessate.

A membri permanenti vengono nominati: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere di Stato, con le funzioni di presidente, e un consigliere della Corte dei conti, ambedue con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione dei presidenti dei due Consessi, un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al quarto nominato dal Ministro per le finanze ed il tesoro, e due funzionari di grado non inferiore al quinto nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I membri permanenti possono essere scelti anche fra i magistrati amministrativi e i funzionari collocati a riposo coi gradi indicati.

I membri aggregati sono designati di volta in volta dal Ministro del dicastero interessato su richiesta del presidente della Commissione centrale. Essi hanno voto consultivo.

Alla Commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria diretto da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore al sesto.

Art. 14.

La Commissione centrale per l'avventiziato provvede:

1) a raccogliere, conservare ed aggiornare i prospetti numerici e finanziari del personale avventizio e dell'altro personale non di ruolo, distinto nelle singole Amministrazioni anche se dipendente da uno stesso Ministero: prospetti che saranno forniti dai rispettivi uffici del personale;

2) a stabilire per ogni Amministrazione i criteri generali ed i piani per l'utilizzazione degli avventizi esuberanti e per l'eliminazione degli avventizi non utilizzabili, meno bisognosi e meno meritevoli;

3) ad esprimere il proprio parere e ad avanzare le conseguenti proposte, su richiesta del Ministero delle finanze e del tesoro o d'ufficio, sulle modifiche od abolizione dei contingenti stabiliti per le singole Amministrazioni;

4) a vigilare sull'esatto e rigoroso adempimento dei piani o delle proposte di cui ai numeri precedenti.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni la Commissione centrale ha facoltà di chiedere agli uffici tutte le informazioni e gli atti che riterrà necessari, di richiedere al Ministero delle finanze e del tesoro l'opera degli ispettori di ragioneria per le eventuali ispezioni, di segnalare ai Ministeri competenti ed alla Corte dei conti per le opportune sanzioni disciplinari e contabili, i funzionari negligenti ed inosservanti.

Le determinazioni adottate dalla Commissione nelle materie di cui al precedente articolo hanno effetto vincolante per le Amministrazioni dello Stato.

Art. 15.

Entro il mese seguente al compimento di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, la Commissione comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle finanze e del tesoro ed alla Corte dei conti i risultati numerici e finanziari conseguiti con l'opera compiuta.

Detti risultati saranno altresì comunicati al Parlamento Nazionale in apposito allegato al bilancio dell'esercizio seguente.

Art. 16.

Per il personale non di ruolo, giornaliero o diurnista, la retribuzione giornaliera è stabilita in ragione di 1/365 della retribuzione annua fissata per il personale avventizio della stessa categoria.

Art. 17.

Tutti i provvedimenti che riguardano il personale non di ruolo e che dal presente decreto non siano attribuiti alla competenza del capo dell'ufficio sono emanati dall'autorità che provvede all'assunzione.

Art. 18.

Il presente decreto non si applica al personale insegnante non di ruolo, al personale a contratto con trattamento disciplinato da disposizioni diverse da quelle del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, ai salariati non di ruolo, nonchè al personale assunto con la qualifica di cottimista, per i quali, in quanto occorre, sarà provveduto con separati provvedimenti.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto vengono applicate anche alle Aziende autonome dello Stato ed al personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione media ed artistica.

Esse saranno estese entro tre mesi, salvi i necessari adattamenti, al personale non di ruolo degli enti pubblici non territoriali di carattere nazionale ed a quello degli enti pubblici territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa col Ministro per le finanze ed il tesoro e col Ministro preposto alla vigilanza di detti enti, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'art. 13, e del Consiglio di Stato.

Art. 20.

Ai fini degli aumenti della retribuzione concessi dal precedente art. 1, il servizio non di ruolo, prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo precedente.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli avventizi nominati ai sensi del regio decreto 6 febbraio 1940, n. 180, per il servizio prestato anteriormente a tale nomina con la qualifica di salariato non di ruolo.

Il servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà della sua durata anche se compreso nell'ultimo quadriennio.

Art. 21.

L'indennità per cessazione del rapporto d'impiego prevista dall'art. 9 del presente decreto è concessa anche ai dipendenti non di ruolo che rassegnino le dimissioni dall'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'indennità è commisurata, in tal caso, alla retribuzione ed alla indennità di caro vita.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORI DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 208.

Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1941, n. 781 convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 april 1946, n. 185;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dell Stato 3 ottobre 1946, n. 195;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giu gno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marz 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi nistri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A celebrazione del secondo anniversario della total liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1947 dichiarato festa nazionale.

Art. 2.

L'efficacia del regio decreto-legge 24 luglio 1941, nu mero 781, convertito nella legge 17 ottobre 1941, n. 1165 è ulteriormente prorogata sino al 15 ottobre 1947.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzett Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stat sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare com legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORI DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 209.

Disposizioni relative ai prezzi dello zucchero di prod zione nazionale 1946-47.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 gii gno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 mar 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei M nistri, di concerto con i Ministri per le finanze e tesoro, e per l'agricoltura e le foreste:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La disposizione n. 4 dell'Alto Commissario per la alimentazione, relativa ai prezzi dello zucchero di produzione nazionale 1946-47, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1947, ed il provvedimento dello stesso Alto Commissario per l'alimentazione, relativo ai prezzi dello zucchero e del melasso di produzione nazionale 1946-47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 14 ottobre 1946, in quanto non contrastanti con la suddetta disposizione, hanno valore di legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 210.

Disciplina della vendita dei prodotti dolciari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La vendita, o comunque la immissione al consumo, la confezione per conto terzi e la somministrazione dei prodotti dolciari diversi da quelli specificati al successivo art. 2, sono vietate, tranne che nei giorni di sabato e domenica di ogni settimana, nei giorni di festività ufficialmente riconosciuta e nel giorno immediatamente precedente alla festività medesima.

Nella preparazione dei prodotti dolciari è inibita la utilizzazione di panna e di crema.

Art. 2.

Restano consentite, in tutti i giorni della settimana, la vendita, o comunque la immissione al consumo e la somministrazione:

a) di gelati di frutta e cioccolato — con esclusione di latte e panna — di confetti, torroni, panforti, caramelle e cioccolato;

b) di ogni altro tipo di pasticceria secca, a lunga conservazione, prodotta con esclusione assoluta di farina di cereali soggetti all'ammasso;

c) di biscotti mediante ritiro dalla carta annonaria dei tagliandi per il prelevamento del pane, secondo le istruzioni diramate dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 3.

L'Alto Commissario per l'alimentazione ha facoltà di emanare norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni penali previste dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni, nonchè dal decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193, i contravventori alle disposizioni di cui al presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 10.000 a L. 200.000.

Del venti per cento delle pene pecuniarie riscosse, una metà, con un massimo di L. 15.000 per ogni accertamento, spetta agli ufficiali ed agenti di polizia ed agli incaricati della vigilanza e del controllo annonario che hanno compiuto l'accertamento stesso, ed il restante importo è devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza dell'Amministrazione cui essi appartengono.

Art. 5.

Indipendentemente dall'azione penale, quando sia intervenuta denunzia all'autorità giudiziaria per violazione delle norme di cui al presente decreto, il prefetto può disporre la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi ed, eventualmente, affidando la gestione dell'azienda ad un commissario.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — SEGNI — MORANDI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 211.

Disciplina della vendita delle carni bovine, bufaline, suine, ovine ed equine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La vendita, o comunque la immissione al consumo, delle carni fresche e congelate bovine, suine, bufaline, ovine ed equine, è consentita soltanto nei giorni di sabato, domenica e lunedì di ogni settimana, nei giorni di festività ufficialmente riconosciuta e nel giorno immediatamente precedente alla festività medesima.

Le frattaglie possono essere vendute, o comunque immesse al consumo, oltre che nei giorni indicati nel precedente comma, anche in un quarto giorno della settimana da determinarsi dai prefetti, in relazione ai giorni stabiliti per la mattazione.

Art. 2.

L'Alto Commissario per l'alimentazione stabilirà, di concerto con il Ministro per l'interno, le norme per la vendita delle carni agli ammalati, anche in giorni diversi da quelli indicati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Resta consentita, in tutti i giorni della settimana, la vendita dei pollami, dei conigli, dei prodotti ittici e venatori e dei salumi.

Art. 4.

Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni penali previste dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193, i contravventori alle disposizioni, di cui al presente decreto, sono puniti con l'ammenda da lire diecimila a lire duecentomila.

Del venti per cento delle pene pecuniarie riscosse, una metà, con un massimo di lire quindicimila per ogni accertamento, spetta agli ufficiali ed agenti di polizia ed agli incaricati della vigilanza e del controllo annonario che hanno compiuto l'accertamento stesso, ed il restante importo è devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza dell'Amministrazione cui essi appartengono.

Art. 5.

Indipendentemente dall'azione penale, quando sia intervenuta denunzia all'autorità giudiziaria per violazione delle norme di cui al presente decreto, il prefetto può disporre la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi ed, eventualmente, affidando la gestione dell'azienda ad un commissario.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — SEGNI — MORANDI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 aprile 1947, n. 212.

Nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 341;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 341, è modificato come appresso:

Non sono consentite le somministrazioni di:

a) pane e paste alimentari confezionati con sfarinati abburattati a tasso inferiore a quello ufficiale, e paste alimentari fresche, comunque lavorate;

b) dolci di qualsiasi tipo all'infuori dei giorni di sabato e domenica di ogni settimana, nonchè dei giorni di festività ufficialmente riconosciuta e del giorno immediatamente precedente alla festività stessa; in tali giorni è tuttavia fatto divieto di somministrare dolci preparati con la utilizzazione di panna e di crema;

c) pietanze confezionate con carni fresche, congelate o conservate, bovine, bufaline, suine, ovine ed equine all'infuori dei giorni di sabato, domenica e lunedì di ogni settimana, dei giorni di festività ufficialmente riconosciuta e del giorno immediatamente precedente alla festività medesima;

d) pietanze con frattaglie all'infuori dei giorni di cui alla precedente lettera *c*) e di un quarto giorno della settimana che sarà stabilito, per ciascuna provincia, dal prefetto.

E' consentita la somministrazione in tutti i giorni della settimana di pollami, conigli, di prodotti ittici e venatori.

La somministrazione dei salumi è consentita solo nei giorni in cui è vietata la somministrazione della carne.

Art. 2.

All'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 341, è aggiunto il seguente comma:

« Del venti per cento delle pene pecuniarie riscosse, una metà, con un massimo di lire quindicimila per ogni accertamento, spetta agli ufficiali ed agenti di polizia e agli incaricati della vigilanza e del controllo annonario che hanno compiuto l'accertamento stesso, ed il restante importo è devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza dell'Amministrazione cui essi appartengono ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI — SEGNI — MORANDI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947.

Radiazione dal quadro del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli numeri 2, 3 e 4, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi scorta convoglio, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 406 e 154, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 1° e 5 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20 e 23 settembre 1940, nn. 12 e 13, fogli nn. 386 e 12, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convoglio e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432 e 27, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 25 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 17, foglio n. 26, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 2 e 5 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941, registri nn. 17 e 1, fogli nn. 122 e 25, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446, 448 e 449, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, dragamine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli numeri 396 e 397, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 10 e 11, fogli nn. 375 e 82, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 14 novembre, 9 dicembre e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941, l'8 e il 19 gennaio 1942, registri nn. 16 e 1, fogli nn. 248, 144, 389 e 390, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 23 aprile 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 448, 166 e 167, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie, dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i regi decreti 26 maggio, 8 agosto e 26 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 19 giugno, 9 settembre e 23 ottobre 1942, registri numeri 8, 11 e 12, fogli nn. 95, 198 e 406, concernenti

iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1943, registro n. 4, foglio n. 242, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1945, registro n. 9, foglio n. 97, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1946, registro n. 6, foglio n. 256, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa (Marina);

Decreta:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Immacolata Concezione »: dalle ore 8 del 29 settembre 1943.

Rimorchiatore « Maria Cerretti »: dalle ore 0 del 14 dicembre 1943.

Motopeschereccio « La Gerusalemme »: dalle ore 18 del 29 ottobre 1943.

Motopeschereccio « Maria Immacolata »: dalle ore 6 del 12 aprile 1944.

Piroscafo « Limbara »: dalle ore 10 del 20 ottobre 1943.

Motopeschereccio « Giuseppe Padre »: dalle ore 24 del 31 marzo 1944.

Motopeschereccio « Glorioso S. Ciro »: dalle ore 24 del 15 gennaio 1944.

Motopeschereccio « Giulio Cesare »: dalle ore 12 del 9 gennaio 1944.

Motopeschereccio « Autarchia »: dalle ore 8 del 6 novembre 1943.

Motopeschereccio « Ascensione »: dalle ore 0 del 17 gennaio 1944.

Motopeschereccio « Maria Assunta »: dalle ore 18 del 13 dicembre 1943.

Piropeschereccio « Assunta Madre »: dalle ore 16 del 15 aprile 1944.

Motopeschereccio « Calogero Padre »: dalle ore 24 del 3 agosto 1943.

Piroscafo « Aquileia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motocisterna « Guglielmo Oberdan »: dalle ore 8 del 14 dicembre 1943.

Motonave « Linda »: dalle ore 0 del 3 febbraio 1944.

Motopeschereccio « Fiero »: dalle ore 8 dell'8 novembre 1943.

Rimorchiatore « Dalmazia »: dalle ore 18 del 22 giugno 1946.

Motopeschereccio « Littoria »: dalle ore 18 del 12 marzo 1944.

Motopeschereccio « Gran Dux »: dalle ore 12 del 13 dicembre 1943.

Motopeschereccio « Falco »: dalle ore 10 del 1° dicembre 1943.

Motopeschereccio « Margherita Madre »: dalle ore 24 dell'11 giugno 1944.

Motopeschereccio « Maria Anna »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Piropesca « Margherita Mafalda »: dalle ore 0 del 21 dicembre 1944.

Motoveliero « Fernanda »: dalle ore 8 del 15 febbraio 1946.

Motopeschereccio « Esperia »: dalle ore 8 del 29 ottobre 1943.

Motoveliero « Carmen Adele »: dalle ore 9 del 10 aprile 1944.

Motoveliero « Giuseppe Zanni »: dalle ore 8 del 21 dicembre 1943.

Motoveliero « Giuseppe C. »: dalle ore 16 del 28 ottobre 1943.

Motopeschereccio « Intrepido »: dalle ore 16 del 30 marzo 1946.

Motoveliero « Antonio »: dalle ore 18 del 17 gennaio 1944.

Motopeschereccio « Filippo Corridoni »: dalle ore 8 del 1° novembre 1943.

Motoveliero « Elso »: dalle ore 18 del 14 ottobre 1946.

Motoveliero « Maria Giorgina »: dalle ore 18 del 2 febbraio 1944.

Motopeschereccio « Beata Maria »: dalle ore 20 del 9 febbraio 1944.

Motopeschereccio « S. Maria Giovanna »: dalle ore 8 del 18 agosto 1946.

Motoveliero « Domenico Padre »: dalle ore 8 del 6 gennaio 1944.

Motopeschereccio « Giuseppe Cuccorese »: dalle ore 9 del 18 novembre 1943.

Motoveliero « Maria P. »: dalle ore 12 del 12 agosto 1943.

Motoveliero « Doria »: dalle ore 10 del 30 settembre 1943.

Motoveliero « Madre del Carmelo »: dalle ore 8 del 9 febbraio 1944.

Motoveliero « Arsia »: dalle ore 18 del 30 novembre 1943.

Motoveliero « Fratelli Barrera »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Goletta a gabbiola con motore ausiliario « Lisetta »: dalle ore 24 del 27 settembre 1943.

Goletta con motore ausiliario « Due Sorelle »: dalle ore 12 del 2 dicembre 1943.

Trabaccolo con motore ausiliario « Marietta R. »: dalle ore 8 del 4 novembre 1943.

Motoscafo « Cà Rezzonico »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoscafo « Cà Balbi »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero « Guidonia »: dalle ore 14 del 4 ottobre 1943.

Motopesca « Maria Cristina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Motoveliero « Nino Bixio »: dalle ore 8 del 2 agosto 1943.

Motopeschereccio « Grazietta »: dalle ore 24 del 23 novembre 1946.

Motoveliero « Angelo e Giovanna »: dalle ore 24 del 3 settembre 1946.

Motopeschereccio « Nuovo Gallo »: dalle ore 18 dell'11 ottobre 1946.

Motopeschereccio « Ardito »: dalle ore 8 del 1° marzo 1944.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1947
Registro Marina militare n. 7, foglio n. 47

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1947.

Istituzione, in Agrigento, di una Commissione autonoma per la formazione dell'elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati all'esercizio in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, sulla istituzione di elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 1940, che determina le provincie nelle quali gli elenchi di cui sopra sono istituiti;

Considerato che ai sensi del decreto interministeriale di cui sopra venne istituito un elenco interprovinciale, ed una corrispondente Commissione interprovinciale, con sede in Siracusa e competenza per le provincie di Siracusa, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta;

Vista la richiesta avanzata dalla Camera di commercio di Agrigento per ottenere l'istituzione in detta città di una Commissione autonoma, con competenza per la sola provincia di Agrigento;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto col decreto interministeriale 18 ottobre 1940 di cui nelle premesse, è istituita in Agrigento una Commissione autonoma per la formazione degli elenchi degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati all'esercizio in provincia di Agrigento.

Roma, addì 31 gennaio 1947

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
ASSENNATO

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

(1729)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1947.

Sostituzione del presidente del Comitato regionale coordinamento trasporti della Venezia Tridentina.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10616, con il quale il dott. ing. Ferdinando Fontana, ispettore capo superiore, venne nominato presidente del Comitato regionale coordinamento trasporti della Venezia Tridentina, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato;

Vista la nota 6 marzo 1947, n. P.A.G./11/72079 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, con la quale è stato designato l'ispettore capo Lastrucci avvocato Gennaro come presidente del Comitato stesso, in sostituzione del dott. ing. Ferdinando Fontana ed in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

L'ispettore capo Lastrucci avv. Gennaro, capo della Sezione commerciale e del traffico di Venezia, è nominato presidente del Comitato regionale coordinamento trasporti della Venezia Tridentina, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato ed in sostituzione del dott. ing. Ferdinando Fontana.

Roma, addì 12 marzo 1947

Il Ministro: FERRARI

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1947.

Rettifica della qualifica di un membro del Comitato coordinamento trasporti della Sardegna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10625, per la composizione del Comitato regionale coordinamento trasporti della Sardegna con il quale l'ing. Sollano Gerlando, capo compartimento FF. SS. venne nominato membro del Comitato stesso in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato;

Vista la nota 7 marzo 1947, n. F-XII-355/1086 del Gabinetto, con cui si segnala che l'ing. Sollano Gerlando riveste la qualifica di ispettore capo superiore ed è capo della Delegazione FF. SS. di Cagliari;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica;

Decreta:

La qualifica di « capo compartimento FF. SS. » dell'ing. Sollano Gerlando, rappresentante delle FF. SS., in seno al Comitato coordinamento trasporti della Sardegna, è rettificata in quella di « ispettore capo superiore, capo della Delegazione FF.SS. di Cagliari ».

Roma, addì 14 marzo 1947

Il Ministro: FERRARI

(1792)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1947.

Nomina di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti della Sicilia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto l'art. 1, penultimo capoverso, del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10624, per la costituzione del Comitato regionale coordinamento trasporti della Sicilia, con cui si è fatta riserva di nominare il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

Visto il telegramma 12 marzo 1947, n. 406168, del Ministero dell'industria e commercio, con cui il dottor Mercadante Tommaso, direttore dell'U.P.I.C. di Palermo, è designato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti della Sicilia, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina;

Decreta:

Il dott. Mercadante Tommaso, direttore dell'U.P.I.C. di Palermo, è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti della Sicilia, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Roma, addì 20 marzo 1947

(1793) *Il Ministro*: FERRARI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1947.

Autorizzazione al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, ad aprire proprie dipendenze in Belpasso, in Motta S. Anastasia, in Aci Castello, in Santa Venerina (Catania); in Scoglitti (Ragusa); in Salaparuta ed in Vita (Trapani).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Belpasso, in Motta S. Anastasia, in Aci Castello, in Santa Venerina (Catania); in Scoglitti (Ragusa); in Salaparuta ed in Vita (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1947

(1707) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1947.

Integrazione del Collegio dei sindaci della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente la costituzione del Collegio sindacale della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1945 che nomina il dott. Medugno Luigi presidente del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal 15 marzo 1945;

Visti i decreti Ministeriali 1° aprile 1945 e 24 aprile 1945 che chiamano rispettivamente il dott. Cesare Pilia e il dott. Pietro Castagnoli a far parte del Collegio sindacale della Cassa suddetta in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero delle finanze e del tesoro;

Viste le designazioni fatte per i membri del Collegio dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A far parte del Collegio dei sindaci della Cassa per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, sono chiamati i signori:

rag. Roberto Palleschi, in rappresentanza dei lavoratori;

dott. Cesare Vannutelli, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Roma, addì 3 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

(1790)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Divieto alla ditta Borghi Guido - Officine elettro-meccaniche « Ignis », con sede in Comerio (Varese), di ampliare le proprie officine in Comerio (Varese).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Vista la denuncia inoltrata dalla ditta Borghi Guido - Officine elettro-meccaniche « Ignis », con sede in Comerio (Varese), con la quale ha reso noto che intende ampliare le proprie officine elettromeccaniche di Comerio;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Borghi Guido - Officine elettro-meccaniche « Ignis », con sede in Comerio (Varese), è vietato ampliare le proprie officine elettromeccaniche di Comerio.

Roma, addì 4 aprile 1947

(1736) *Il Ministro*: MORANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla Società italiana sorgenti carboniche, con sede in Roma, a continuare a smerciare in bottiglia l'acqua minerale denominata « Acetosa di S. Paolo ».

In relazione al disposto dell'art. 11 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, si comunica che con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del 18 marzo 1947, veniva autorizzata la Società italiana sorgenti carboniche, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 303, a continuare a smerciare in bottiglia l'acqua minerale denominata « Acetosa di S. Paolo » seguendo le indicazioni precisate nel decreto Ministeriale n. 13994 del 12 aprile 1940, con le seguenti modificazioni.

Per quanto ha riferimento alla chiusura delle bottiglie, il tappo così detto a corona verrà sostituito col tappo di allu minio brevettato « Alka ».

Le bottiglie verranno contrassegnate con un'etichetta da cm. 16×10, rimanendo invariati i disegni, i colori e la dicitura dell'etichetta descritta nel decreto Ministeriale n. 13944 del 12 aprile 1940, all'infuori della sede della società, che da via Boezio n. 5, viene riportata a via dei Gracchi n. 303.

L'etichetta deve portare l'indicazione della data, numero del decreto 13944 del 12 aprile 1940 e del presente decreto 18 marzo 1947, n. 508.

(1712)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Arturo Vilela, Console generale di Bolivia a Genova.

(1718)

In data 24 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor José Antonio Cino Poloney, Console onorario della Repubblica Dominicana a Napoli.

(1719)

In data 24 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Adhemar Montagne Sanchez, Console generale del Perù a Genova.

(1771)

In data 24 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Hernan Santandreu, Console del Cile a Milano.

(1772)

In data 24 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Mario Vannini Parenti, Console onorario del Perù a Firenze.

(1775)

In data 24 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Roberto Soler Borghi, Vice console onorario della Repubblica di El Salvador a Roma.

(1776)

In data 31 marzo 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Faustino Jorge Urrutia, Console della Repubblica di Argentina a Roma, con giurisdizione sulla Provincia stessa e su quelle di Cagliari e Perugia.

(1770)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto 11 marzo 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Pennesi Antonio, residente nel comune di Sant'Elpidio a Mare, distretto notarile di Ascoli Piceno, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 aprile 1947, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 11 aprile 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(1765)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

99ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 %.

Si notifica che il giorno 5 maggio 1947, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in via Goito, 4, avranno inizio le operazioni relative alla 99ª estrazione delle cartelle ordinarie 4% di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 21.942 cartelle per un capitale nominale complessivo di L. 4.388.400.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1947

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1796)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 aprile 1947 - N. 81

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	80,10
Id. 3,50 % 1902	80,50
Id. 3 % lordo	65,35
Id. 5 % 1935	89,70
Redimibile 3,50 % 1934	75 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,475
Id. 5 % 1936	92,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,35
Id. 5 % convertiti 1951	94,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	814352	175 —	Pio *Maddalena* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Buscatti Caterina di Francesco Filippo, dom. in Savigliano (Cuneo).	Pio *Maria Maddalena*, ecc., come contro.
Id.	364631	133 —	Balbi *di Piovera Guido* fu *Francesco Maria*, dom. a Piovera (Alessandria), ipotecata.	Balbi *Senarega Domenico Guido* fu *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	538458	87, 50	Balbi *di Piovera Marchese Guido* fu *Francesco Maria*, dom. a Genova.	Balbi *Senarega Domenico Guido* fu *Francesco*, dom. a Genova.
Id.	807288	595 —	Mosconi *dè Fugaroli* Evelina fu *Giacomo*, moglie di Raulph Pietro, dom. a Chiavari.	Mosconi *Fogaroli* Evelina fu *Guglielmo*, ecc., come contro.
Id.	817259	220, 50	Lettieri Luigi fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto a Regge *Delfina* fu Ernesto Gerolamo, ved. di Salussoglia Giuseppe in prime nozze e di Genta Bartolomeo in seconde nozze, dom. a Cigliano (Novara).	Come contro, con usufrutto a Regge *Rosa-Margherita-Delfina*, ecc., come contro.
Id.	753160	350 —	Ambrois *Francesca* fu Giuseppe, moglie di Pellerin Camillo, dom. a Bardonecchia (Torino).	Ambrois *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Id.	435395	490 —	Treves *Giacomo o Bonajut Giacomo* fu Salvador, dom. a Vercelli, ipotecata.	Treves *Bonajut Giacob* fu Salvador, dom. a Vercelli, ipotecata.
Id.	232820	35 —	*Siccardo Caterina* fu Angelo, moglie di Vincenzo Buschiazzo, dom. in Albissola Marina (Genova), vincolata.	*Siccardi Maria Teresa Cattarina*, ecc., come contro.
Id.	147880	539 —	Gallizia *Maria Sofia* di Francesco, moglie di Tamiotti *Giovanni Annibale*, dom. in Rossa (Novara), vincolata.	Gallizia *Sofia Anna Maria* di Francesco, moglie di Tamiotti *Giovanni Annibale Alessandro*, ecc., come contro.
Id.	817716	350 —	*Guiola* Maria Grazia di Pietro, moglie di Liguori Vincenzo, dom. a Lagonegro (Potenza).	*Guida* Maria Grazia, ecc., come contro.
Id.	823085	297, 50	Barbera *Carla*, Elena, Salvatore, Guido e Mario di *Vincenzo*, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Minervino Murge (Bari).	Barbera *Carolina*, Elena, Salvatore, Guido e Mario di *Luigi Vincenzo*, ecc., come contro.
Id.	510887	465, 50	Müller Giuseppe di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Intra (Novara), con usufrutto a Besozzi *Giuseppina* di Luigi, nubile, dom. in Laveno (Como).	Come contro, con usufrutto a Besozzi *Orsola Giuseppina*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	388535	157, 50	Lepore *Mirabile* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Goglia *Giuseppina* di Costantino, ved. di Lepore Giovanni, dom. a Vitulano (Benevento).	Lepore *Maria Mirabile* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Goglia *Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	388536	52, 50	Come sopra, con usufrutto a Goglia *Giuseppina* di Costantino, ved. Lepore Giovanni, dom. a Cantano (Benevento).	Come sopra, con usufrutto a Goglia *Maria Giuseppa*, ecc., come contro.
Id.	342496	49 —	Peri Antonio e Nicola Mario fu Paolo, eredi indivisi del padre Peri Paolo di Nicola, dom. a San Remo (Imperia), con usufrutto a Grossi Bianchi *Bianca* fu Francesco, ved. di Peri Paolo, dom. a San Remo.	Come contro, con usufrutto a Grossi Bianchi *Anna-Maria-Caterina* fu Francesco, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	185028	4.200 —	*Bordini* Beno fu Mario, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Sironi Amalia fu Lodovico.	*Soresi Bordini* Beno, ecc., come contro.
Id.	322449	1.200 —	Accornero Luigia fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Gianuzzi Maria di *Battista* ved. di Accornero Enrico fu Lorenzo Domenico, dom. ad Asti, con usufrutto a Gianuzzi Maria, ecc., come sopra.	Accornero Luigia fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Gianuzzi Maria di *Eugenio*, ecc., come contro.
Id.	338458	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	304775	805 —	Licastri Patti Bice di Luigi, moglie di Crocco Gaetano Arturo, con usufrutto a Licastri Patti Luigi fu *Liborio*.	Come contro, con usufrutto a Licastri Patti Luigi fu *Carlo*.
Id.	304774	805 —	Licastri Patti Attilio di Luigi, dom. a Palermo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	248946	4.280,50	Cattari Isabella fu *Raffaele*, moglie di Martino Mario di Luigi, dom. a Napoli.	Cattari Isabella fu *Raffaello*, ecc. come contro.
Id.	393468	1.022 —	Cellerino Renzo fu Oreste, dom. a Cascinagrossa di Alessandria, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Giuseppina di Giuseppe, con usufrutto a Fracchia *Clotilde* fu Luigi, ved. Cellerino Giovanni, dom. a Valle San Bartolomeo (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Fracchia *Catterina Luigia Clotilde*, ecc., come contro.
Id.	315675	350 —	Ferrante *Francesco*, dom. a Colle S. Magno (Caserta).	Ferrante *Francescantonio fu Dorotea*, ecc., come contro.
Id.	315676	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	26024	574 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	9571	6.000 —	Morachioli Margherita fu Cesare, con usufrutto a Morachioli Iole e *Attilio* fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a Morachioli Iole e *Stefano Cristoforo Attilio* fu Francesco.
Id.	57690	500 —	Crosio *Letizia* fu Tullio, dom. in Milano.	Crosio *Letizia Carla* fu Tullio, *minore sotto la patria potestà della madre Grechi Enrica*, dom. in Milano.
Id.	57691	1.250 —	Crosio *Letizia* fu Tullio, minore la tutela dell'avo paterno Crosio Carlo, dom. in Bergamo.	Come sopra.
Id.	57692	1.250 —	Come sopra, sotto la tutela di Crosio Carlo, dom. in Bergamo.	Come sopra.
Id.	57693	1.000 —	Come sopra, sotto la tutela del nonno Crosio Carlo, dom. in Bergamo.	Come sopra.
Id.	62126	2.075 —	Opera Pia Albergo dei poveri in Genova, amministrata dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a favore di Ambrosioni *Maria* fu Fortunato, nubile, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Ambrosioni *Anna Maria*, ecc., come contro.
Id.	139992	425 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 5 % (1861)	859252	250 —	Perella Nicola fu Antonio, dom. in Napoli, con usufrutto a Cannavale *Francesco Paolo* di Pasquale.	Perella Nicola fu Antonio, dom. in Napoli, con usufrutto a Cannavale *Francesco* di Pasquale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 marzo 1947

Il direttore generale: CONTI

(1618)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	413967	Passante Spaccapietra Luisa fu Alfredo, dom. a Napoli . .	21 —
Id.	182698	Rossi Ines di Luigi, nubile, dom ad Arcola (Genova) .	1.400 —
Id.	170409	Fantini Agnese di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiusa di Pesio (Cuneo)	38,50
Id.	70795	Troja Letizia di Calogero, nubile, dom. in Palermo . . .	350 —
Id.	229863	Gelsomino Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli)	185,50
Id.	229865	Gelsomino Salvatore, ecc come sopra	175,50
Cons. 3,50 % (1906)	484270	Rallo Giacoma di Giuseppe moglie di La Rosa Francesco, dom. in Marsala (Trapani), con vincolo dotale . . .	35 —
Id.	862950 (Nuda proprietà)	Pavoncelli Antonio fu Nicola, dom. a Cerignola (Foggia), con usufrutto a Tortora Brayda Margherita fu Lorenzo .	20.125 —
Rend. 5 %	135374	Sanfelice di Viggiano Gian Luigi, dom. a Roma	125 —
Id.	135376	Sanfelice Maria Luisa fu Luigi maritata Pavoncelli, dom. a Roma	125 —
Id.	135375	Sanfelice Ivonne fu Luigi ved Beauchampe, dom. a Roma	125 —
Id.	135522	De Vito Pasquale fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Marziale o Parziale Pricida fu Pellegrino, dom. a Cesinali comune di Aiello del Sabato (Avellino)	435 —
Id.	153028 (Nuda proprietà)	Morteo Mario fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Gamarra Adelina fu Giuseppe, nubile, dom. a Collegno (Torino)	80 —
Id.	35523	Bianchedi Anita di Domenico, nubile, dom. a Pisa . . .	150 —
Id.	35524	Bianchedi Bruna, ecc. come sopra	150 —
Id.	120054	Cufaro Ida di Nicola moglie di Intaglietta Francesco, dom. a Potenza, con vincolo dotale	1.000 —
Id.	13399	Rossi Mariangela di Luigi moglie di D'Assisti Gerolamo fu Giuseppe, dom. in Margherita di Savoia (Foggia), con vincolo dotale	1.125 —
Id.	190269	Cascone Tullia fu Armando, minore sotto la patria potestà della madre Rippa Emma di Giovanni ved. Cascone, dom. a Napoli	800 —
Id.	190270	Cascone Giulia, ecc. come sopra	800 —
Id.	126315 (Solo nuda proprietà)	Trifuoggi Achille di Giuseppe, dom. a Marigliano (Caserta), con usufrutto a De Siena Maria Assunta fu Nicola . .	1.000 —
Red. 3,50 % (1934)	452961	Congregazione di carità di Ligonchio (Reggio Emilia) . .	7 —
Id.	487037	Come sopra	10,50
Id.	523495	Come sopra	42 —
Id.	503364	Ente Comunale di Assistenza di Ligonchio	14 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4200)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica nell'Università di Napoli cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Napoli è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1795)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 101 del 4 aprile 1947, riguardante i prezzi del nitrato sodico, del nitrato ammonico di importazione e delle merci U.N.R.R.A.

NITRATI

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento prezzi n. 101 del 4 aprile corrente anno, ha fissato per il nitrato di soda del Cile avariato, il prezzo di vendita al consumo di L. 1.950 al q.le franco magazzino Consorzio agrario servito da stazione ferroviaria, per merce insaccata da fatturarsi al netto, imballaggio gratuito.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 47 del 27 marzo 1946, il prezzo di vendita al consumo del nitrato ammonico di importazione viene fissato in L. 4.000 al q.le, franco magazzino Consorzio agrario servito da stazione ferroviaria, per merce insaccata da fatturarsi al netto, imballaggio gratuito.

MERCI U.N.R.R.A

In conformità degli accordi intervenuti con i competenti organi, si comunicano i prezzi stabiliti per alcune merci di importazione del programma U.N.R.R.A.:

1) *teobromina alcaloide*: L. 7.200 al kg. imballaggio originale gratuito, franco magazzino del consegnatario. Prezzo valido fino al 31 marzo 1947;

2) *zappe Cavallo* « Power Imp » Modello n. 31650: L. 11.000 ciascuna, franco magazzini provinciali dei Consorzi agrari;

3) *mieti-trebbiatrici*: franco magazzino Consorzio agrario provinciale:

tipo *A*: Massey-Harris n. 15 con barra di taglio da 6 piedi (m. 1,82), con motore ausiliario, con ruote gommate: L. 600.000 ciascuna;

tipo *B*: Massey-Harris n. 15 con barra di taglio da 8 piedi (m. 2,40), trasmissione all'albero cardanico, con ruote gommate: L. 640.000 ciascuna;

tipo *C*: Massey-Harris n. 15 con barra di taglio da 8 piedi (m. 2,40), con motore ausiliario, con ruote gommate: L. 750.000 ciascuna;

tipo *D*: Massey-Harris n. 17 con barra di taglio da 10 piedi (m. 3) o Oliver n. 30 Grainmaster con barra di taglio da 10 piedi (m. 3), con motore ausiliario, con ruote gommate: L. 850.000 ciascuna.

(E' stato consentito lo sconto del 40% su tutte le mietitrebbiatrici vendute ai centri di motoaratura);

4) *rame Blister*: L. 143 al kg. franco magazzino del consegnatario;

5) *solfato di rame*: L. 92 al kg. in sacchi, per peso netto di merce, per qualsiasi quantità venduta, sacchi originali gratuiti, dai magazzini provinciali dei Consorzi agrari o dei loro agenti in provincia;

6) *gomma lacca*: L. 916 al kg. franco magazzino del consegnatario;

7) *colofonia e resina di legno*: L. 135 al kg. franco magazzino del consegnatario, in fusti, imballaggio originale gratuito;

8) *foglie di belladonna*: L. 250 al kg. franco magazzino del consegnatario;

9) *radici di belladonna*: L. 200 al kg. franco magazzino del consegnatario;

10) *acido ascorbico*: L. 11.500 al kg. franco magazzino del consegnatario;

11) *gomma acacia*: L. 220 al kg. franco magazzino del consegnatario;

12) *solfato di atropina*: L. 100.000 al kg. franco magazzino del consegnatario;

13) *idrocloruro di cocaina*: L. 200.000 al kg. franco magazzino del consegnatario;

14) *caffeina*: L. 4.000 al kg. franco magazzino del consegnatario, in fusti, imballaggio originale gratuito;

15) *santonina in cristalli, U.S.P.*: L. 95.000 al kg. franco magazzino del consegnatario;

16) *semi di strofanto*: L. 1.650 al kg. franco magazzino del consegnatario;

17) *aloe Curacao*: L. 500 al kg. franco magazzino del consegnatario;

18) *cascara sagrada U.S.P.*: L. 450 al kg. franco magazzino del consegnatario;

19) *acido benzoico*: L. 450 al kg. franco magazzino del consegnatario, in recipienti di fibra, imballaggio originale gratuito;

20) *radici di colombo*: L. 150 al kg. franco magazzino del consegnatario;

21) *radici di ipocacuana*: L. 5.000 al kg. franco magazzino del consegnatario per peso netto di merce, costo dei recipienti escluso;

22) *segala cornuta*: L. 1.150 al kg. franco magazzino del consegnatario;

23) *radice di idrastis*: L. 5.000 al kg. franco magazzino del consegnatario;

24) *etere etilico*: L. 450 al kg. franco magazzino del consegnatario, imballaggio originale gratuito.

(1794)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Avvisi di rettifica

Il concorso per esami a novanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro, riservato ai reduci, annunciato in supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, deve intendersi bandito *per trentanove posti e non per novanta posti* come è stato erroneamente stampato.

(1837)

Il concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale dei biglietti di Stato e della Zecca, riservato ai reduci, annunciato in supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, deve intendersi bandito *per tre posti e non per sette* come è stato erroneamente stampato.

(1838)

Il concorso per esami a settantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, riservato ai reduci, annunciato in supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, deve intendersi bandito per *trentadue posti e non per settantacinque* come è stato erroneamente stampato.

(1839)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.